

DALLA COMUNICAZIONE N.2/2011

7. ASSISTENZA DOMESTICA.

L'intervento che l'Istituto Centrale riconosce sui contributi versati dai Sacerdoti per una collaboratrice domestica dall'anno in corso sarà erogato trimestralmente, rispettivamente nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

La nuova modalità sostituisce il rimborso semestrale riconosciuto dall'Istituto Centrale nei mesi di giugno e dicembre, considerato un periodo troppo ampio per le esigenze dei Sacerdoti.

Si precisa che tale intervento verrà riconosciuto solo per i trimestri pervenuti all'Istituto Centrale entro e non oltre un anno dal trimestre in corso (es. nel mese di Marzo 2011 saranno presi in considerazione i trimestri non oltre il 1°/2010).

Si rammenta pertanto la puntualità nell'invio della documentazione.

Si ricorda inoltre che l'importo a rimborso dei contributi costituisce reddito in aumento all'entrata mensile del Sacerdote e soggetto a imposizione fiscale. Si invitano gli Istituti ad informare i Sacerdoti che per tale motivo riscontreranno una differenza tra gli importi a rimborso e gli importi dei versamenti contributi effettuati.

COMUNICAZIONE N.9/2015

3. Assistenza Domestica

A modifica di quanto riportato nella Comunicazione N.2/2011 gli interventi che l'Istituto Centrale riconosce sui contributi versati dai Sacerdoti per una collaboratrice domestica non sono limitati a quelli relativi all'ultimo anno, ma sono estesi, sempre che ne ricorrano le condizioni, ai 5 anni canonici.

Il pagamento sarà sempre trimestrale e, per motivi organizzativi, saranno garantiti solo i versamenti pervenuti due mesi prima quello di pagamento cioè:

- nel mese di marzo si pagheranno solo i versamenti pervenuti in ICSC entro gennaio;
- nel mese di giugno quelli pervenuti entro aprile;
- nel mese di settembre quelli pervenuti entro luglio;
- nel mese di dicembre quelli pervenuti entro ottobre.

A titolo informativo si riportano le regole che sovrintendono tali riconoscimenti e che sono state via via comunicate dall'Istituto Centrale:

La richiesta di rimborso relativa ai sacerdoti deve essere inoltrata dagli Istituti Diocesani e accompagnata dall'immagine leggibile del bollettino quietanzato con il quale è stato eseguito il versamento dei contributi in favore del collaboratore familiare, con l'indicazione delle ore settimanali di lavoro.

L'ammontare rimborsato sarà calcolato, come stabilito con decreto n 485/06 del Cardinale Presidente della CEI, moltiplicando la misura oraria forfettaria (€ 1,69) per il numero delle ore settimanali di lavoro, fino ad un massimo di 18 ore .

La somma viene riconosciuta esclusivamente ai sacerdoti che provvedono al versamento dei contributi previsti per gli addetti ai servizi domestici e familiari e che risultino personalmente titolari (datori di lavoro) del rapporto di lavoro domestico; pertanto il bollettino deve essere intestato, quale datore di lavoro, esclusivamente al singolo sacerdote e non all'ente ecclesiastico di appartenenza (es. alla Parrocchia).

Nel caso in cui nel trimestre preso a base per il versamento dei contributi il sacerdote non sia presente nel Sistema di Sostentamento o in quello di Previdenza per l'intero trimestre, la somma da riconoscere sarà ridotta proporzionalmente. La stessa somma sarà poi ridotta fino a concorrenza dell'importo che il sacerdote deve restituire al sistema di sostentamento del clero o a quello di previdenza.

Possono beneficiare dell'intervento i sacerdoti secolari in servizio a favore della diocesi (inseriti nel sistema di sostentamento) e i sacerdoti secolari che, per ragioni di età o di salute, hanno dovuto abbandonare l'esercizio attivo del ministero (inseriti nel sistema di previdenza integrativa).

L'intervento si rivolge anche ai sacerdoti religiosi in servizio a favore della diocesi (inseriti nel sistema di sostentamento) nei casi eccezionali in cui siano soli in parrocchia e non possano, quindi, usufruire dell'assistenza della propria comunità.